



Condizioni generali del mandato per lo svolgimento delle operazioni doganali.

1 - Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato per lo svolgimento delle operazioni doganali.

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Nord Ovest S.p.A. con unico socio (di seguito "Nord Ovest"), in qualità di operatore doganale titolare di autorizzazione AEO Full 09 102.

Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali; esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate da altro contratto scritto in contrasto con le stesse.

2 - Assunzione degli incarichi.

La Nord Ovest, titolare di AEO, agisce in rappresentanza diretta del Cliente, svolgendo tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni funzionali e accessorie, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 18 del Codice Doganale dell'Unione.

Le prestazioni funzionali e accessorie ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni di entrata e uscita delle merci (anche semplificate), di custodia temporanea, di vincolo a un regime speciale (transito, perfezionamento, ammissione temporanea) e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, doganale e accise ove richiesto od opportuno, conferendo il Mandante allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.

3 - Obblighi e responsabilità di Nord Ovest.

La Nord Ovest si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza professionale necessaria al corretto adempimento dell'incarico.

La Nord Ovest non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Cliente, che non siano state confermate per iscritto.

In caso di voce doganale fornita in modo inesatto, Nord Ovest o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne la predetta società, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., Nord Ovest ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato.

La Nord Ovest è inoltre autorizzata ad effettuare pagamenti e riceverne in nome proprio e per conto del Cliente, rilasciandone quietanza.

4. Obblighi e responsabilità del Mandante - Cliente.

Il cliente è tenuto a fornire alla Nord Ovest tutte le informazioni ed i documenti necessari all'adempimento del mandato e, attraverso il conferimento dell'incarico, lo autorizza a rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche ai fini dell'espletamento del mandato, spendendone il nome.

Il Cliente, attraverso il conferimento dell'incarico delega espressamente gli operatori doganali incaricati della presentazione della dichiarazione doganale, a compilare ed a sottoscrivere per suo conto il modello DV1 ove previsto dal CDU. A tal fine, il Mandante dichiara che il valore indicato in fattura è vero e reale e corrisponde al valore di transazione da indicare quale valore in dogana ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CDU.

6. Il Mandante si impegna a rendere note per iscritto al Mandatario eventuali circostanze previste dall'art. 70, 3° paragrafo CUD che influenzino il valore di transazione/valore in dogana e a fornire tutti gli elementi integrativi del valore di transazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 s.s. CDU.

7. Il mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dall'art. 35 comma 35 D.L.223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006, nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Agenzia delle Dogane dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 188 CDU e di tale Decreto.

8. Le merci e gli imballaggi del Cliente dovranno essere in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art.16.

5 -Termini di pagamento.

Il compenso della Nord Ovest viene stabilito ad ogni singolo incarico attraverso la trasmissione dell'offerta da parte del Mandatario al Mandante e l'accettazione anche tacita del medesimo, che si esprime con il conferimento dell'incarico.

Il Cliente dovrà tenere indenne e manlevare la Nord Ovest dal pagamento dei servizi resi dal personale delle Dogane, ai sensi dell'art. 35 co. 5 DPR 43/1973 per le operazioni compiute fuori dall'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale.

Le fatture della Nord Ovest saranno emesse a completamento di ogni singola operazione. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa a 30 giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi. I diritti e dazi dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente.

Dal termine di 31 giorni dalla data di emissione della fattura, il Committente sarà tenuto a corrispondere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, gli interessi di mora nella misura di legge, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di recupero.

Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della detta società dal mandante, accompagnata dalle relative eccezioni.

6 - Rinuncia al mandato.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c., la Nord Ovest avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferito anche ove non ricorra una giusta causa. Alla detta società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

7. Temporanea importazione.

Nell'ipotesi in cui venga conferito mandato per lo svolgimento di operazione di temporanea importazione, il Cliente sarà tenuto, nel caso di ritardo nella riesportazione dei prodotti in temporanea, a rifondere tutte le spese e a risarcire tutti i danni che dovesse subire la Nord Ovest in conseguenza del proprio inadempimento.

8 - Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana.

9 - Giurisdizione e competenza

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Cuneo.

10 – Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001

La Nord Ovest Spa ha adottato e attuato un " *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*" ex D.Lgs. n.231/2001, pubblicato sul sito www.nord-ovest.it.

E' chiesto agli stakeholder di conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad esso applicabili e di informare tempestivamente l' Organismi di Vigilanza della Nord Ovest all'indirizzo di posta elettronica "odv231@nord-ovest.com" di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Igs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della società.

La violazione del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e giusta causa di recesso dagli accordi.

11 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dell'incarico equivale ad autorizzare la Nord Ovest Spa al trattamento dei propri dati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché a fini fiscali, come da informativa pubblicata.